

CIRCOLARE N. 18 DEL 20/10/2026

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riportiamo una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

DEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI DAL 2027

Dal 1.01.2027, il D.Lgs. 117/2026 amplia la disciplina sui criteri di deducibilità delle perdite su crediti, coordinandola con gli istituti del Codice della crisi d'impresa; resta confermato il criterio generale degli elementi certi e precisi.

Con il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, in vigore dal prossimo 1.01.2027, la disciplina delle perdite su crediti confluisce nell'art. 110, cc. 9 e 10 D.Lgs. 117/2026, che sostituisce il precedente art. 101, cc. 5 e 5-bis D.P.R. 917/1986.

La novità principale consiste nel coordinamento tra deducibilità delle perdite su crediti e gli istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa. Nel testo in vigore fino al 31.12.2026, si faceva riferimento all'accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis R.D. 267/1942, nonché al piano attestato di risanamento di cui all'art. 67 R.D. 267/1942. La nuova formulazione della norma prevede la deducibilità delle perdite se il debitore:

- è assoggettato a procedure concorsuali;
- ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 14/2019 o accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 14/2019;
- è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene quindi:

- espresso quali sono gli strumenti del Codice della crisi che consentono il realizzo delle condizioni rilevanti per la deducibilità delle perdite su crediti;
- sostituita la parola "fallimento" con "liquidazione giudiziale" nel secondo periodo del c. 9.

Per quanto riguarda il momento da cui il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali o ad altri accordi, si fa riferimento alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, della liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Con riferimento agli altri istituti, si deve verificare la data della sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, alla data di ammissione.

Per quanto riguarda gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, rileva invece la data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per il resto, è sostanzialmente confermato il contenuto del vecchio testo normativo e, quindi, è richiesta la sussistenza di elementi certi e precisi.

Sono confermati:

Art. 110 c. 9 e 10 D. Lgs.
117/2026

- la disciplina della deducibilità dei crediti di modesta entità, nonché delle perdite su crediti prescritti o cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili; - il criterio dell'imputazione temporale per i crediti di modesta entità e per quelli nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento. La deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (OIC 15, paragrafi 71-77).	
APPRENDISTATO SENZA FORMAZIONE: IL RISPARMIO CHE COSTA IL DOPPIO	
L'apprendistato offre contributi ridotti in cambio dell'obbligo di formazione senza la quale, l'azienda versa i contributi mancanti maggiorati del 100% e rischia sanzioni. La scelta di optare per il contratto di apprendistato con contributi ridotti e un inquadramento più basso rispetto al livello finale, deve altresì prevedere un piano formativo, un tutor reale e ore documentate. L'apprendistato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015, è un contratto a tempo indeterminato che ha come scopo la formazione del giovane. Nell'apprendistato professionalizzante la formazione ha due componenti: - formazione tecnico-professionale, a carico del datore di lavoro, che la organizza sotto la propria responsabilità la cui durata e modalità sono stabilite dal contratto collettivo applicato; - formazione di base e trasversale, fino a 120 ore nel triennio che è, invece, offerta dalla Regione (ove disponibile). Il percorso va indicato nel Piano Formativo Individuale, che fa parte del contratto. Il tutor o referente aziendale segue l'apprendista e ne verifica i progressi. La formazione svolta va registrata e documentata, perché in caso di controllo sarà l'azienda a doverla dimostrare. Se il piano formativo è copiato da un modello, il tutor che esiste solo sulla carta e non c'è nessuna traccia delle ore dedicate all'apprendimento, potrebbe essere disconosciuto il contratto agevolato. L'art. 47 D.Lgs. 81/2015 distingue 2 situazioni: - se la formazione non è stata fatta per esclusiva responsabilità del datore di lavoro e il ritardo impedisce di raggiungere gli obiettivi del percorso, l'azienda deve versare la differenza tra i contributi pagati e quelli dovuti per il livello finale. Questa differenza è maggiorata del 100%. Il costo quindi raddoppia, e riguarda tutto il periodo; - se invece la formazione si può ancora recuperare, l'ispettore del lavoro emette una disposizione che fissa un termine entro cui mettersi in regola. Se l'azienda ancora non la rispetta, arrivano le sanzioni a cui si aggiungono le sanzioni amministrative per violazioni specifiche: contratto o piano formativo non in forma scritta, retribuzione a cottimo, inquadramento errato, mancanza del tutor. L'importo va da 100 a 600 euro e, in caso di recidiva, da 300 a 1.500 euro. Oltre alle sanzioni c'è il rischio del contenzioso. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, se la formazione è del tutto assente o solo apparente il rapporto viene considerato un normale contratto a tempo indeterminato fin dal primo giorno, che significa pagare le differenze retributive rispetto al livello corretto, perdere le agevolazioni contributive godute, che il recesso al termine del periodo formativo può essere contestato come un licenziamento vero e proprio.	
IPERAMMORTAMENTO 2026: COME PREPARARSI	
Per usufruire dell'iperammortamento dal 2026, occorre l'esito positivo della comunicazione di completamento, non ancora inviabile, che attesta l'interconnessione e il possesso della certificazione contabile e della perizia asseverata. Gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale e all'autoproduzione/autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1.01.2026, possono usufruire della maggiorazione delle quote di ammortamento (e dei canoni di	

locazione finanziaria) del 180% fino a 2,5 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, cc. 427-436 L. 199/2025. Per l'accesso al beneficio occorre presentare, dal portale "Nuovo Piano Transizione 5.0" sul sito del GSE, tre comunicazioni in sequenza: - la prima preventiva; - la seconda di conferma entro 60 giorni dalla ricevuta di esito positivo della precedente con il versamento di almeno il 20% di acconto sul costo di acquisto (o con la stipula del contratto di locazione finanziaria); - la terza di completamento dell'investimento. Per completamento si intende la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025, secondo le regole generali previste dall'art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir (consegna o spedizione per i beni mobili), a prescindere dai principi contabili adottati, e data di fine lavori degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Il GSE comunica all'impresa l'esito positivo delle verifiche effettuate ovvero i dati e la documentazione da integrare nel termine di 10 giorni dall'invio delle singole comunicazioni. La maggiorazione del beneficio è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte del GSE. Pertanto, per usufruire dell'iperammortamento per l'anno di imposta solare 2026, entro il 31.12.2026 deve arrivare la ricevuta di presentazione con esito positivo dell'invio della comunicazione di completamento. Al momento non è ancora possibile presentare la terza comunicazione, ma occorre preparare tutta la documentazione necessaria. Nella comunicazione di completamento, infatti, il contribuente dichiara che a quella data è avvenuta l'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura ed è in possesso della certificazione contabile e della perizia tecnica asseverata, indipendentemente dal valore dell'investimento. La certificazione contabile evidenzia l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa ed è rilasciata da un revisore legale iscritto nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010 e dotato di idonea garanzia. La perizia tecnica asseverata, rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti negli appositi albi, attesta le caratteristiche tecniche dei beni per includerli negli allegati e l'interconnessione, nonché le caratteristiche dei beni per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Le caratteristiche possono essere comprovate anche mediante attestazione, corredata da un'analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato.	Art. 1, cc. 427-436 L. 199/2025.
IMBALLAGGI SOSTENIBILI: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 7078 PER IL CREDITO D'IMPOSTA	
Con la risoluzione n. 36/E/2026 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "7078" per utilizzare in compensazione con Mod. F24, presentato solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia, il credito d'imposta per l'acquisto di prodotti realizzati con plastica riciclata e di imballaggi biodegradabili, compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro. Il codice va indicato nella sezione "Erario" tra gli importi a credito, o a debito in caso di riversamento, con l'anno di sostenimento della spesa. L'importo utilizzabile, comunicato dal Ministero dell'Ambiente, è consultabile nel cassetto fiscale.	Risoluzione n. 36/E/2026 Agenzia delle Entrate

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani